



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 03 Luglio 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede l' ASSESSORE ANZIANO BARAVELLI BRUNA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 67985/2012 DELIBERAZIONE N. 277

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI. "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - COMPARTO E 2.1". PROGETTO PER L'URBANIZZAZIONE DI AREA ARTIGIANALE IN SAN MAURO PASCOLI - VIA FONTANELLA - DITTA R.P. GRASSI S.R.L.. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.19/2008; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la trasmissione del Comune di San Mauro Pascoli del “**Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata – Comparto E 2.1**”. in Via Fontanella della Ditta R.P. Grassi s.r.l.”, in data 20/12/2011 con assunzione al prot. prov. n. 120722 del 20/12/2011, volta a richiedere a questa Amministrazione provinciale l'espressione:

- del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio);
- della decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Premesso che il Comune di San Mauro Pascoli:

- è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 41143/245 del 03/06/2003;
- ha assunto la Variante Parziale n. 13 al P.R.G. vigente, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n° 61375/308, nella seduta del 06/07/2010 e dal Consiglio Comunale con delibera n° 65 del 08/11/2010;

Dato atto che il Piano urbanistico attuativo (PUA) in oggetto è stato depositato a decorre dal 11/10/2011 per 30 gg. consecutivi;

Premesso altresì che:

- la ditta R.P. Grassi s.r.l., proprietaria dell'area oggetto di PUA, ha in un'area confinante uno stabilimento produttivo, esistente dagli anni '80, per la produzione di “cicciolo umido e strutto alimentare”;
- con la Variante n° 13 sopraccitata, è stata accolta e recepita la richiesta della proprietà, per trasformare l'area oggetto di PUA, da E1 “zona agricola” a E2.1 “Zona agricola per insediamenti rurali produttivi connessi all'attività agricola non direttamente riconducibili alla conduzione del fondo”;
- la nuova destinazione d'uso ha altresì una particolare normativa di riferimento, definita dall'art. 38, comma 3, delle NTA, in quanto la capacità edificatoria è volta a consentire **“la realizzazione di una SU max di mq. 3.000 da destinarsi a spazi per la logistica dell'adiacente insediamento produttivo esistente”**, di cui al p.to sopraccitato;
- ARPA e AUSL nell'esprimere il parere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) della L.R. 19/82, in merito alla Variante n° 13, hanno posto diverse prescrizioni di carattere ambientale al fine di mitigare gli impatti;
- le NTA approvate con la variante di cui sopra hanno recepito le prescrizioni sopraccitate e subordinato l'intervento, oltre alla realizzazione e cessione di uno standard per parcheggi e verde pubblico, pari al 15% della S.T. anche:
 1. alla realizzazione di un filtro verde con piante d'alto fusto lungo i confini nord e sud;
 2. alla realizzazione di un filtro di mitigazione ambientale sul confine est, costituito da una duna di terra alta mt. 3,00 e filare di piante ad alto fusto, ecc.;
 3. all'estensione della rete di fognatura acque nere lungo la strada comunale;
 4. alla realizzazione di pista ciclabile lungo la strada comunale Fontanella;

5. alla realizzazione, con cessione gratuita, delle relative aree di proprietà necessarie per mettere in sicurezza l'intersezione della strada comunale con la Via Stradone (SP n° 13/bis);

Constatato che dall'analisi della documentazione trasmessa con la sopraccitata nota prot. prov.le 120722, gli elementi che caratterizzavano il Piano in oggetto, evidenziavano quanto segue:

- il Piano interessa una superficie territoriale di mq. 15.931,00 che confina ad ovest con il fosso consorziale Torre e un'area edificata sede di uno stabilimento produttivo della medesima ditta R.P. Grassi s.r.l., a sud con la Via Fontanella, ad ovest con un'abitazione e a nord con la restante zona agricola;
- il progetto prevede:
 - a) la realizzazione di un edificio di superficie coperta max di 3.000 mq. e di altezza max. 10,00 mt.;
 - a) la realizzazione di 1600,30 mq. di verde pubblico e 805,00 mq. di parcheggio pubblico;
 - b) l'allargamento di Via Fontanella;
 - c) la realizzazione della pista ciclabile su Via Fontanella;
 - d) la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Via Fontanella e la Via Stradone;
 - e) la realizzazione dei sotto-servizi sulla Via Fontanella;
 - f) il tombinamento di un breve tratto del canale consorziale Torre;
 - g) la realizzazione dell'impianto d'illuminazione pubblica del parcheggio pubblico e della Via Fontanella, compreso l'incrocio con la Via Stradone;
- non risultato realizzate, rispetto alle prescrizioni delle NTA del PRG:
 - le mitigazioni ambientali, quali la duna e le barriere verdi lungo i confini;
 - l'estensione della rete di fognatura acque nera, lungo la strada comunale Fontanella;

Evidenziato inoltre che dalle informazioni raccolte dai documenti presentati emergeva quanto segue:

- la destinazione del nuovo stabilimento produttivo non risultava del tutto chiara, in quanto veniva descritto un impianto di transito, stoccaggio e commercializzazione di materiale derivato dai sottoprodotti della lavorazione della carne animale, classificato come Cat. 1-2-3 e grassi animali per uso zootecnico, ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, oltre al recupero di oli esausti;
- si configurava il non completo rispetto del Piano alle prescrizioni e ai vincoli di zona, previsti dall'art. 38, c. 3 delle NTA del PRG, sia per la reale destinazione del nuovo stabilimento, in quanto “il rapporto di collegamento, di complementarietà, di connessione e di supporto” tra l'attività svolta all'interno dell'impianto esistente e l'attività che sarebbe stata svolta all'interno del nuovo stabilimento, non pareva esplicitato in modo chiaro, sia per la non realizzazione delle mitigazioni ambientali;

Precisato che tale “rapporto” si ritiene invece costituisca condizione assolutamente necessaria e vincolante per la conformità urbanistica al P.R.G. del Piano attuativo presentato, ed esplicitato il nesso tra le due attività, legato all'organizzazione e alla gestione della logistica/magazzino;

Evidenziato che tale aspetto è stato oggetto anche di varie richieste di integrazioni e di chiarimenti procedurali intercorsi tra il Comune e questa Amministrazione Provinciale, poi

successivamente esplicitate e definitivamente sviscerate alla Conferenza di Servizio, svoltasi in data 29/03/2012, alla quale erano presenti anche ARPA e AUSL;

A seguito di ciò il Comune ha integrato il Piano attuativo con la documentazione necessaria richiesta, in data 08/05/2012 che ha assunto il protocollo provinciale n° 46945 in pari data, chiarendo i dubbi sollevati in merito alla compatibilità e conformità urbanistica del Piano in oggetto;

Rilevato che con la suddetta documentazione integrativa, il Piano attuativo è stato modificato, integrato e conformato a quanto richiesto in sede di richieste di integrazioni e da quanto emerso durante la Conferenza di servizio, più precisamente:

- modifica dell'edificio: superficie utile di 1762 mq; superficie coperta di 1482 mq; altezza max. di 7 m;
- mitigazioni ambientali: duna di altezza mt. 3 e barriere verdi lungo i confini nord ed est;

Precisato inoltre che il documento integrativo, *“Chiarimenti in merito alle attività previste nel nuovo stabilimento”*, esplicita in maniera esaustiva il nesso tra le due attività, legato all'organizzazione e alla gestione della logistica/magazzino, in quanto:

- evidenzia che i “sottoprodotti di categoria 3”, prodotti nello stabilimento esistente, che necessitano di essere stoccati nel nuovo stabilimento, per questioni igienico-sanitarie, per poi essere trasferiti presso altri impianti autorizzati alle successive lavorazioni, si attestano come quantità annua, in circa il 43% di tutto il materiale che transiterà nel nuovo impianto;
- precisa che i “sottoprodotti di categoria 1 e i restanti quantitativi di categoria 3”, provengono dagli stessi macelli dai quali la società si rifornisce per l'approvvigionamento delle materie prime, necessarie alla produzione di strutto e cicciolo umido, e che gli stessi produttori oltre a fornire tali materie, richiedono anche il servizio di ritiro dei sottoprodotti di lavorazione;

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che con la revisione del progetto, ed in particolare con il sopracitato documento integrativo, *“il rapporto di collegamento, di complementarietà, di connessione e di supporto”*, tra l'attività che viene svolta all'interno dell'impianto esistente e l'attività che dovrà essere svolta all'interno del nuovo stabilimento, risulta comprovato e possono pertanto ritenersi superate le iniziali perplessità manifestate circa la conformità urbanistica del Piano attuativo;

Preme comunque evidenziare che:

- la destinazione *“a spazi per la logistica dell'adiacente insediamento produttivo esistente”*, dovrà essere mantenuta, anche qualora si intenda ampliare e/o modificare l'attività svolta all'interno del nuovo stabilimento con l'indicazione, in tal caso, che **le percentuali relative al materiale proveniente dall'attività esistente, vengano mantenute inalterate o quantomeno aumentate;**

Dato atto che gli estensori del Rapporto preliminare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, escludono la necessità di sottoporre il PUA a ulteriore procedura di VAS, poiché non rilevano impatti significativi per i presupposti di seguito sintetizzati:

- l'area in oggetto si colloca al di fuori dal centro urbano di San Mauro Pascoli, a circa 400 mt. in direzione nord dall'Autostrada A14, delimitata a sud da un braccio della strada comunale di Fontanella e attorniata da campi coltivati, tranne sul lato ovest che confina con il fosso consortile Torre e con l'area pertinenziale dello stabilimento produttivo della ditta R.P. Grassi: essa si colloca in una zona poco antropizzata ed urbanizzata, prevalentemente coltivata ad ortaggi e priva di alberature ed edifici, l'area è classificata E2.1, riservata dal PRG a “Zona agricola per insediamenti rurali produttivi connessi all'attività agricola non direttamente riconducibili alla conduzione del fondo” con particolari prescrizioni, ***“Nella zona E2.1 è ammessa la realizzazione di una SU max di mq. 3.000 da destinarsi a spazi per la logistica dell'adiacente insediamento produttivo esistente”***;
- la zona non presenta caratteri naturali di rilievo e nei dintorni sono localizzate pochissime abitazioni sparse, in ogni caso l'intervento di trasformazione comporterà un incremento delle dotazioni e delle varietà vegetative che saranno inserite nelle aree pubbliche e private;
- le emissioni in atmosfera vengono valutate esclusivamente in riferimento all'impianto di riscaldamento;
- non avverrà un sensibile aumento del traffico indotto dal nuovo stabilimento, poiché nell'intorno sono presenti diverse aziende agricole che giornalmente ricevono un considerevole numero di mezzi per il trasporto dei prodotti agricoli. Si stima che il nuovo impianto comporterà un aumento del traffico, di circa 10-11 autocarri al giorno, che rispetto al traffico lungo la provinciale Stradone, si mantiene in linea con quello del circondario, andando ad incidere sulla Via Fontanella solo per un breve tratto di circa 300 mt., priva di abitazioni;
- il suolo non presenta elementi di pregio ambientale, in termini di fattibilità edificatoria l'area ricade in classe II, ovvero con modeste limitazioni geotecniche all'uso dei terreni. Dal punto di vista sismico ricade in zona S 2;
- la variazione di permeabilità dei terreni comporterà un aumento delle superfici impermeabili con una conseguente riduzione di infiltrazioni sotterranea delle acque meteoriche e un incremento di carico nella rete di fognatura;
- l'accessibilità ai servizi e al sistema viario è buona, sarà migliorata con l'ampliamento di Via Fontanelle e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, nonché la messa in sicurezza dell'intersezione con Via Stradone. Non ci sono elementi che interferiscono con il patrimonio culturale, architettonico e archeologico di San Mauro Pascoli;
- l'area oggetto di trasformazione si inserisce in un contesto a bassa sensibilità ambientale, per lo più coltivata ad ortaggi e priva di alberature e filari, l'intervento prevede la realizzazione di una schermatura verde a doppio filare di alberature d'alto fusto lungo i confini e una duna verde di mitigazione sul lato ovest, sormontata da un'ulteriore filare di pioppi cipressino;

Dalla “Valutazione di impatto acustico” si evince che:

- all'area in oggetto, il Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Mauro, ha attribuito la classe III;
- le possibili fonti di inquinamento acustico sono l'aumento dei flussi di traffico indotto dal nuovo impianto e le operazioni di carico e scarico delle merci, con la conseguente circolazione di mezzi e muletti nel piazzale esterno al capannone;
- non viene valutata come sorgente di rumore, l'impianto di refrigerazione delle celle frigo, che verrà collocato sul tetto, in quanto a questo stadio della progettazione non è nota la tipologia;

- sostanzialmente il piano non avrà particolari ripercussioni sul clima acustico delle zone circostanti, in quanto il traffico veicolare, indotto dal nuovo progetto sul tratto della Via Fontanella che dalla Via Stradone porta all'impianto, è stato ipotizzato in circa 5/10 viaggi al giorno per la cat. 3 e 5/10 viaggi per le cat. 1-2, tutte le lavorazioni avverranno durante le ore diurne.
- complessivamente lo studio stima un aumento del traffico, indotto sia dei camion fornitori-clienti, sia dei dipendenti che dei fruitori del parcheggio pubblico, in circa 15 veicoli/ora di cui il 20% di traffico pesante.
- lo studio afferma che il livello assoluto di immissione previsto per la classe III, in entrambi i periodi di riferimento diurno-notturno, sarà rispettato.
- è rimandato ad un successivo studio la valutazione di impatto acustico sugli impianti, in particolare su quello di refrigerazione;

Lo studio relativo all'invarianza idraulica prevede:

- per le opere pubbliche, la realizzazione di un bacino di laminazione costituito da due tubazioni scatolari in c.a. con sez. cm. 100*80 e lunghezza pari a mt. 52, che scaricano le acque bianche nel fosso Torre;
- per il lotto privato, di realizzare un bacino di laminazione creando una depressione nell'area verde privata di circa cm. 80 di profondità per una dimensione di circa 64*12 mt., che scarica in un fosso interpoderale;

Alla luce di quanto sopra, il rapporto ambientale preliminare alla valutazione, ritiene che il piano non debba essere assoggettato alla procedura di VAS;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e successiva variante approvata con deliberazione del C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;

- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

-

Richiamato quanto segue:

- che il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- che in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- che la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Dato atto che in merito alla presente verifica di assoggettabilità sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai quali è stato trasmesso il citato rapporto preliminare per l'espressione del parere di competenza ai sensi del comma 2, dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 l'AUSL di Cesena, l'ARPA di Forlì-Cesena, il Consorzio di Bonifica della Romagna e il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, della Provincia di Forlì-Cesna, che si sono espressi con i seguenti pareri, tutti escludenti la necessità di sottoporre a V.A.S. lo strumento urbanistico in oggetto, con prescrizioni:

- l'A.R.P.A. e l'A.U.S.L., si sono espressi con parere congiunto, prot. n. 000670 del 23.01.2012);
- il Consorzio di Bonifica della Romagna, con parere favorevole, prot. PG. 11900/CES/3043 del 11/06/2012;
- il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesna, prot. n° 50613 del 16/05/2012;

Richiamati altresì i seguenti pareri:

- A.R.P.A. per la compatibilità urbanistica-attuativa, prot. n° 0003170 del 04/04/2012 e 0004752 del 23/05/2012, condizionati;
- A.U.S.L. per la compatibilità urbanistica-attuativa e igienico-sanitario, si richiama il verbale della conferenza di servizio del 2903/2012;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna per la compatibilità urbanistica-attuativa, con parere favorevole condizionato, prot. PG. 6080/CES/1575 del 29.03.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è ubicata in zona di pianura, ad Est del centro storico di San Mauro, immediatamente a valle dell'autostrada. I terreni sono rappresentati dai sedimenti continentali alluvionali di origine fluviale e di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. Le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato nell'area la presenza di litologie fini (argille e limi), permettendo quindi di escludere il rischio di

liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

L'area è indicata a Grado di Vulnerabilità "medio" nelle Tavole di "Analisi Geologica" allegate al PRG e pertanto l'intervento non necessita di particolari prescrizioni; non è stata evidenziata la presenza di altre problematiche di tipo idrogeologico,

Lo studio dei parametri geotecnici, derivati dalla prove effettuate, ha permesso di distinguere l'area in due zone, aventi caratteristiche differenti. **Un eventuale fabbricato, avente fondazioni a cavallo tra le due zone, potrebbe subire assestamenti differenziali notevoli.** Considerato inoltre, che le indagini geotecniche, benché sufficienti ad esprimere il presente parere non sono state effettuate nell'area strettamente di sedime dell'opera in progetto, in precedenza alla fase esecutiva, dovranno essere realizzate tutte le prove ritenute necessarie a definire con sicurezza tali zone ed i parametri di calcolo di progetto delle fondazioni, al fine di evitare importanti cedimenti differenziali.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni a firma del Dott. Geol. Maurizio Moroni, esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- **Per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali, in fase esecutiva, dovrà essere particolarmente curata la caratterizzazione dei terreni e la definizione dei parametri geotecnici, tramite l'esecuzione di prove geotecniche.**

B) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Da quanto sopra espresso il Piano risulta sostanzialmente impostato sulla base delle previsioni urbanistiche delineate dal PRG, e recepisce le prescrizioni previste per la Zona E 2.1.

Si evidenzia però che il "Rapporto ambientale", riporta delle valutazioni scarsamente approfondite sulla sostenibilità ambientale del piano, non tenendo particolarmente conto delle eventuali conseguenze indotte dalla trasformazione dell'area, sulle zone limitrofe, né facendo emergere le eventuali criticità e le soluzioni da adottare in sede progettuale.

Pur ritenendo comunque complessivamente condivisibili, le considerazioni che portano il Piano in oggetto all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, si ritiene tuttavia, di dover evidenziare quanto di seguito:

1. Richiamati i pareri del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, di questa Amministrazione e quello congiunto di ARPA e AUSL, si evidenzia che l'attività relativa allo "*stoccaggio e recupero di oli vegetali di frittura – classificato R9*", non sia **compatibile** con le previsioni urbanistiche di PRG, in quanto non rientra nell'ambito della **logistica**, altresì richiamato l'art. 6 delle NTA del PPGR e l'art. 36, c. 26 delle NTA del PTCP, nella zona in oggetto, in quanto "*classificata zona agricola*", non è consentita la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti;
 - **Si ritiene che l'attività relativa al recupero e trattamento degli oli vegetali di frittura, classificata come R9, non possa essere svolta all'interno del nuovo impianto, in quanto non compatibile con le previsioni del PRG e non conforme alle previsioni del PPGR; potrà eventualmente essere ammessa la sola attività di "*messa in riserva*" R13.**
2. Il progetto per la realizzazione della pista ciclabile sulla Via Fontanella, non tiene conto dei due accessi al parcheggio pubblico e dei due passi carrai al nuovo lotto, molto ravvicinati tra loro, ad una distanza di circa 50 mt., che possono creare interferenze e

pericoli alla circolazione delle utenze deboli, in particolare in considerazione della tipologia dei mezzi pesanti, in entrata e in uscita dall'area in oggetto;

- **Provvedere ad attuare le soluzioni più idonee (adeguamento della segnaletica orizzontale, dissuasori di velocità), affinché le immissioni dalle due strade della lottizzazione sulla Via Fontanella, consentano di garantire la circolazione in sicurezza dell'utenza debole.**

3. Il rapporto preliminare non ha valutato gli impatti che il piano può arrecare sia alla residenza, che dista circa 70 mt., sia al centro socio-assistenziale-scolastico che dovrà sorgere a circa 130 mt., in particolar modo non sono state valutate le emissioni odorigene, prodotte dai materiali stoccati. A tale proposito preme sottolineare che gli odori rappresentano uno degli elementi di disturbo che la popolazione avverte maggiormente e pur non costituendo nella maggior parte dei casi un problema tossicologico, è causa di conflitti e di non accettazione sociale delle attività che generano le molestie olfattive. Si ritiene che l'attività oggetto di PUA possa creare tali emissioni odorigene moleste, prodotte dai materiali stoccati, producendo un "inquinamento olfattivo" e creando un impatto negativo sull'ambiente circostante e sulla popolazione esposta;

- **Al fine di ovviare a tali possibili conflitti, nella fase progettuale esecutiva, si dovranno studiare e prevedere le più opportune tecniche per abbattere, durante le operazioni di carico e scarico, le emissioni nell'ambiente esterno di possibili odori molesti, come ad esempio mettere in decompressione i vani e dotare gli impianti di ventilazione/condizionamento dell'area, di filtri per l'abbattimento degli odori.**

4. Il rapporto preliminare e la valutazione di impatto acustico, non hanno valutato il traffico indotto, l'impatto acustico, le emissioni rumorose, in modo complessivo per l'intera area produttiva di pertinenza della ditta "RP Grassi", così come era stato richiesto dall'ARPA nel parere prot. NIP n° 56/2009 del 06/10/2009, allegato alla Variante n° 13 del PRG;

- **In fase di permesso a costruire, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale provveda ad un complessivo e più accurato e approfondito studio di impatto acustico, con particolare riferimento:**
 - a) **al traffico indotto dalle lavorazioni svolte in modo congiunto nei due stabilimenti;**
 - b) **alle operazioni di carico e scarico dei mezzi pesanti; a tale proposito, se necessario, si dovranno attuare tutte le opportune e necessarie tecniche e procedure, affinché siano evitate le emissioni rumorose nell'ambiente esterno.**

5. Si riscontra inoltre che non è stata prevista la realizzazione di impianti per la produzione di fonti energetiche alternative e forme di risparmio idrico, (produzione di energia elettrica, calore, refrigerazione e sistemi di raccolta delle acque piovane);

- **In considerazione dell'estensione edilizia e del carico urbanistico derivante dalla attività che si andrà ad insediare, si ritiene necessario integrare il progetto architettonico e urbanistico, con sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di ottemperare alle previsioni indicate dal D.Lgs. 156/2008, essendo la tipologia edilizia produttiva e in particolare, quella proposta, la più idonea ad accogliere detti impianti e sfruttare tale opportunità.**

6. Si rileva che nel calcolo delle dotazioni urbanistiche viene prevista la sola realizzazione degli standard pubblici da cedere al Comune, mentre non vengono indicati i parcheggi pertinenziali, come previsto dall'art. 2 della L. 122/89;

- **Si ritiene necessario dotare la lottizzazione di parcheggi pertinenziali, richiamando quanto indicato dalla normativa sopraccitata.**

A solo scopo di indirizzo, si segnala l'eventuale possibilità, data la localizzazione isolata dell'edificio in progetto di porre a carico del soggetto attuatore la manutenzione e la cura degli spazi pubblici di parcheggio, facendo così coincidere l'uso degli spazi di sosta pubblici, con i parcheggi pertinenziali, ovviamente provvedendo a raggiungere comunque la quota necessaria. Tale soluzione dovrà essere recepita dalla convenzione che dovrà dettare le condizioni e il periodo temporale, di validità della presa in carico di tali spazi, ribadendo tuttavia, che le aree dovute per standard pubblici, devono comunque mantenere la proprietà pubblica e devono essere accessibili dalla viabilità comunale, senza barriere limitative tra quest'ultima e i suddetti spazi.

7. Il progetto del verde pubblico, individua un'area posta sul lato sud del lotto, che risulta frammentata in tre aree di modesta rilevanza, scarsamente piantumate e non attrezzate. Tale sistemazione ne inficia la fruizione, rende più onerosa sia la progettazione, sia la realizzazione, sia la sua futura manutenzione. Inoltre si evidenzia che, essendo la zona a vocazione prettamente agricola e non residenziale, tale area verde non sarà utilizzata e non svolgerà la funzione tipica di giardino di quartiere. A tale proposito si richiamano le prescrizioni di PRG, in merito sia alla necessità di realizzare la barriera verde anche lungo il lato sud (lato prospiciente la Via Fontanella), sia all'opportunità di trasferire e realizzare *“il verde pubblico localizzandolo in altre zone destinate dal Piano dei Servizi per aree di standard (G) o a parco Territoriale (F2) o a zone di rigenerazione ambientale o riequilibrio ecologico (F3)”*, così come prevede l'art. 38, c. 3, p.to 4, delle NTA del PRG.;

- **Alla luce di quanto sopra si invita a dare a tali aree verdi un valore aggiunto, utilizzandole come filtro di mitigazione, aumentando la piantumazione con alberi ad alto fusto di essenze autoctone adeguate a creare un boschetto urbano a forte valenza ambientale.**

Al solo scopo di indirizzo, si segnalano qui di seguito diverse soluzioni una alternativa all'altra:

- a) trasferire tutto o parte del verde di standard in zone più adeguate, come prevede il PRG, trattando il verde di progetto come verde privato a forte valenza ambientale e per realizzare la barriera verde richiesta dalle NTA del PRG;
- b) mantenere le aree verdi pubbliche, utilizzandole comunque come filtro di mitigazione ambientale, con le prescrizioni di cui sopra e realizzando sul lato sud all'interno dell'area del lotto privato, la barriera verde prevista dalle sopraccitate NTA del PRG;
- c) mantenere le aree verdi pubbliche, utilizzandole non solo come filtro di mitigazione ambientale, ma anche per realizzare la barriera verde prevista dalle prescrizioni delle NTA di cui sopra. Considerando che tale soluzione comporterà una commistione tra uso privato e funzione pubblica, il Comune valuterà l'opportunità di riportare in convenzione forme alternative per la gestione e manutenzione di tali aree, a carico del privato, garantendo comunque l'uso e la proprietà pubblica.

8. Non è stata attentamente studiata e valutata la modalità di trasformazione delle superfici permeabili, al fine di salvaguardare il più possibile “i corpi idrici superficiali e sotterranei”, essendo l'area caratterizzata da ricchezza di falde idriche.
- **Si ritiene opportuno realizzare le pavimentazioni dei parcheggi e dei percorsi carrabili interni al lotto, con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, per mantenere quanto più alto possibile l'indice di permeabilità dei suoli.**
9. Richiamati i precedenti p.ti da 5 a 8, in merito a tali argomentazioni, si ritiene che il livello progettuale delle dotazioni urbanistiche possa migliorare, garantendo una maggiore qualità urbana del sito, o integrando meglio gli spazi destinati a parcheggio al verde, o prevedendo di sfruttare al meglio il consumo di suolo.
- **A tale proposito si invita a considerare di integrare il progetto con quanto di seguito indicato:**
 - a) realizzare la piantumazione di alberi lungo tutti gli spazi di sosta, in quantità tale da garantire l'ombreggiamento dei posti auto, ove non prevista;
 - b) in alternativa totale o parziale all'ombreggiamento arboreo, prevedere la copertura degli stalli con pensiline dotate di pannelli fotovoltaici, contribuendo a migliorare i livelli di autosufficienza energetica del nuovo insediamento;
 - c) dotare le aree verdi di un impianto d'irrigazione che utilizzi un sistema di riciclo e recupero dell'acqua piovana, valutando l'opportunità di utilizzare anche i sistemi di stoccaggio previsti per l'invarianza idraulica che vengono realizzati.
10. Il piano prevede per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Via Fontanella e la Via Stradone (SP. N° 13/bis), la realizzazione:
- a) di tre aiuole spartitraffico;
 - b) dell'immissione agevolata dalla Via Stradone alla Via Fontanella, direzione mare-autostrada, individuando con la segnaletica orizzontale la corsia d'accumulo in decelerazione;
 - c) della segnaletica orizzontale e verticale necessaria;
 - d) dell'illuminazione pubblica dell'incrocio;
- mentre non prevede di realizzare l'immissione agevolata dalla Via Fontanella alla Via Stradone, direzione mare-autostrada, individuando con la segnaletica orizzontale la corsia d'accumulo in accelerazione;
- **Si richiama il parere rilasciato dal Servizio Viabilità di questa Amministrazione in data 02/10/2011, in merito alla Variante urbanistica n° 13 al PRG, invitando a recepirlo integralmente, prevedendo la realizzazione con opportuna segnaletica orizzontale, della corsia di accumulo in accelerazione, per chi dalla Via Fontanella deve immettersi nella Via Stradone, con direzione del senso di marcia mare-autostrada. Diversamente si dovrà provvedere ad ottenere un nuovo parere dal suddetto servizio.**
11. Il piano non ottempera a quanto prescritto in merito alla realizzazione di un nuovo tratto di fognatura per la raccolta delle acque reflue lungo la Via Fontanella, in quanto l'attuatore dichiara nella documentazione allegata al piano stesso, che la realizzazione di tale opera è a livello tecnico complicata, a causa delle quote imposte dal fosso Torre e particolarmente onerosa;
- **Verificare in fase di permesso di costruire che le acque reflue vengano convogliate in pubblica fognatura, che il corpo recettore esistente sia adeguato al nuovo**

carico e che il gestore delle reti pubbliche rilasci l'autorizzazione per il nuovo allaccio, in quanto tale deve essere considerato.

12. Si richiamano integralmente i contenuti e le prescrizioni del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, in data 29/03/2012 prot. n° 6080/ces/1575, e si invita l'Amministrazione comunale ad ottemperato a quanto indicato.

Ciò premesso, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, richiamati nella premessa, si ritiene che il ***“Piano Urbanistico Attuativo Comprensorio E2.1 sito in località San Mauro Pascoli, Via Fontanella – Ditta R.P. Grassi”*** del Comune di San Mauro Pascoli, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti indicati ai sopraccitati p.ti 1-12;

Dato atto, inoltre, con nota prot. prov.le n. 66820 del 27/06/2012, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

L'Amministrazione Comunale, con nota inviata via fax del 28/06/2012, acquisita agli atti con Prot. Prov.le n. 67853 del 29/06/2012 ha preso atto delle osservazioni e ha rinviato alla fase esecutiva la valutazione e la verifica delle osservazioni di cui sopra.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- Il Comune ha pubblicato il Piano Attuativo per 30 gg. Consecutivi;
- Il Comune ha dichiarato la presenza/assenza di vincoli sul territorio interessato dalla variante;

Verificata la completezza degli atti: Il Piano Attuativo risulta completo di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

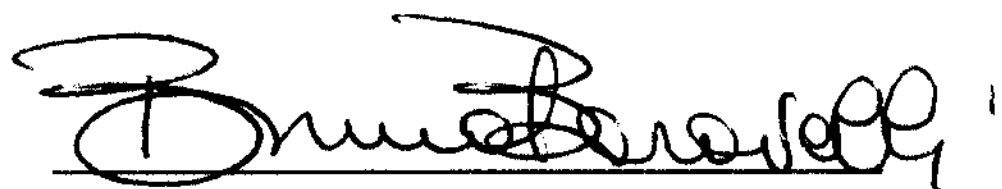
DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

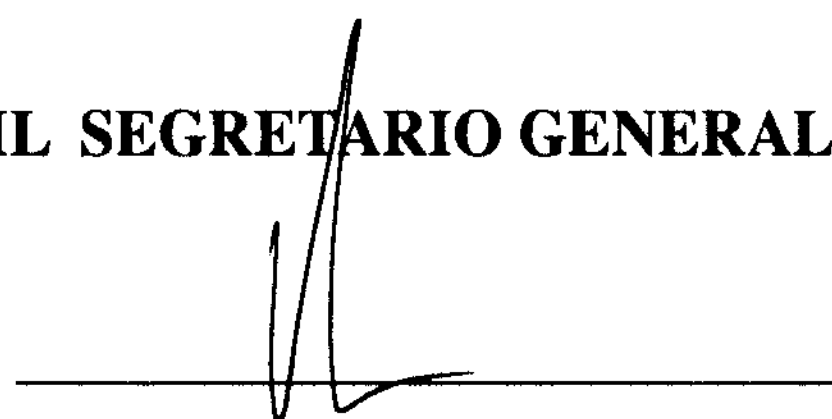
- **Per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali, in fase esecutiva, dovrà essere particolarmente curata la caratterizzazione dei terreni e la definizione dei parametri geotecnici, tramite l'esecuzione di prove geotecniche.**
- 2) Di escludere il “*Piano Urbanistico Attuativo Comprensorio E2.1 sito in località San Mauro Pascoli, Via Fontanella – Ditta R.P. Grassi*” del Comune di San Mauro Pascoli, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, chiamando tuttavia il Comune a recepire integralmente quanto indicato ai sottopunti da 1 a 12, esplicitati nel punto B) delle sopraccitate “considerazioni”:**
 - 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;**
 - 4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 18 allegati).**

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

L'ASSESSORE ANZIANO



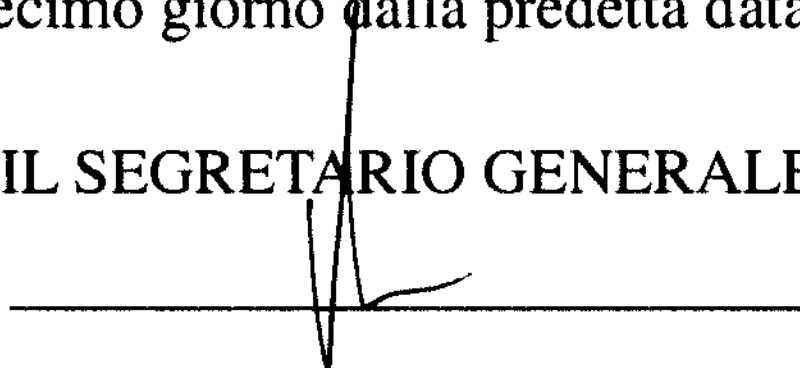
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 6 LUG. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

